


Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.*

Bari, 17 aprile 1978

IL PRESIDENTE

Prot. 115/1517



III.mo Sig. COORDINATORE

Ufficio Commissioni Permanenti


S E D E

Oggetto: proposta di legge "Norme per il controllo sulle nomine"-

Allegata alla presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata alla unanimità dalla II Commissione nella seduta del 7 marzo u.s., relatore il dott. Giuseppe Zingrillo.

Cordiali saluti

(dott. Raffaele Augelli)



dott. Mancini



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Supporti con la C. S. S.

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere Pasquale Calvario

NORME PER IL CONTROLLO SULLE NOMINE

RELATORE: dott. Giuseppe ZINGRILLO

Onorevole Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Da tempo la nomina di rappresentanti o di esperti, in seno a vari Consigli di Amministrazione, è diventato un problema di rilevanza nazionale.

Da più parti si levano obiezioni per il modo poco controllato con cui queste nomine, a tutti i livelli, sono effettuate.

Non sempre si assicura negli Enti la presenza di persone qualificate o almeno in possesso di una, se pur minima, competenza nei vari settori di interesse.

Dobbiamo avere a disposizione utili filtri onde garantire la moralità di chi andrà ad assumere incarichi di responsabilità. Si deve avere l'accortezza di verificare eventuali incompatibilità.

Questi i motivi che ci hanno spinto a proporre questa legge, che certamente andrà a disciplinare le varie nomine negli Enti pubblici e privati di competenza regionale.

Questa proposta di legge, pur saldandosi alla legge nazionale, si adatta alla realtà pugliese salvaguardando comunque quei principi generali sopra affrontati come: le competenze, la professionalità, la moralità dei rappresentanti designati, la incompatibilità tra chi amministra e chi esegue il controllo sull'Ente o sull'Istituzione e la non riconferma, nell'incarico, al di là di certi limiti temporali.


A favore di questi punti fondamentali la II[^] Commissione Consiliare Permanente si è espressa unanimemente, formulando un articolato che renda veramente operanti ad attuabili tali esigenze diffusamente avvertite.

./.

Non più, perciò, nomine che sfuggano al controllo di organi collegiali e perciò maggiormente suscettibili di errori di valutazione, ma meditate designazioni che possano limitare al massimo i margini di errore.

Le nomine ubbidiranno di certo alla logica delle responsabilità politiche di cui gli amministratori si devono fare carico, ma daranno maggiore certezza che i provvedimenti amministrativi adottati avranno il timbro della competenza e di una approfondita valutazione tecnica e politica.

Non possiamo chiudere tale relazione se non auspichiamo che i principi ispiratori della normativa che oggi andiamo ad approvare al Consiglio Regionale Pugliese, siano recepiti dagli Enti Locali minori, così da non vanificare lo sforzo che la Regione Puglia sta compiendo con il presente atto legislativo.



ART. 1

In tutti i casi ^{nel} quali, in base a legge statale o regionale, regolamento o convenzione, spetta agli organi della Regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonchè negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente legge.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del Presidente della Regione oppure della Giunta Regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della Commissione ~~consigliare~~ permanente competente per gli Affari Generali; quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

ART. 2

Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria, dalla Commissione Consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è motivato in relazione ai fini esposti in essa.

ART. 3

L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere domandato.

ART. 4

La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.

ART. 5

Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione, gli organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere della Commissione. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

ART. 6

Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la Commissione competente, investita dall'Ufficio ~~di~~ ^{di} Presidenza del Consiglio, determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da ricoprire.

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La Commissione riferisce al Consiglio Regionale, sui pareri espressi a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del Consiglio stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la discussione.

ART. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del Parlamento e dei Consigli Regionali;
- b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza;
- c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
- d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
- e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti Istituiti con legge regionale.

ART. 8

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della Regione:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;
- 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
- 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati al Presidente del Consiglio Regionale.

La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

ART. 9

Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto applicabili, regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di competenza del Consiglio Regionale.

ART. 10

Il parere non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico Impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.



Calvario
ingente
